

Legge regionale 12 febbraio 1998 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).**

**Art. 2**

*(Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale)(1)(4)*

**1.**

( ABROGATO )

(6)

**2.**

( ABROGATO )

(7)

**3.**

( ABROGATO )

(5)

**4.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per contribuire allo sviluppo ed al consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e di innovazione tecnologica nell'ambito dell'impatto ambientale derivante dall'inquinamento da fumi provenienti dai gas di scarico.

**4 bis.** I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.

(2)

**4 ter.** Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda.

(3)

**5.** Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

Note:

**1** Le disposizioni previste dai commi 4 bis e 4 ter del presente articolo, come inseriti dall' art. 35 della L.R. 13/98, sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

**2** Comma 4 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 13/1998

**3** Comma 4 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 13/1998

**4** Il comunicato riguardante la non notifica del presente articolo alla Commissione delle Comunità Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 10 febbraio 1999.

**5** Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 4/1999

**6** Comma 1 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000

**7** Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000